

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 183

a iniziativa del Consigliere Carloni

presentata in data 14 febbraio 2018

INTERVENTI DI LOTTA AL TABAGISMO PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. In conformità al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, la Regione promuove la prevenzione, la cura e il controllo del tabagismo e degli effetti negativi ad esso collegati.

2. Questa legge detta disposizioni in materia di fumo, con lo scopo di ridurre ulteriormente i danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, nonché per i seguenti obiettivi specifici:

- a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
- b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione del fumo passivo;
- c) la riduzione dell'impatto ambientale causato dagli scarti del fumo di tabacco.

3. Nei luoghi di lavoro, così come nelle strutture sanitarie e negli istituti scolastici, la riduzione dei rischi di fumo passivo è perseguita in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro.

4. Questa legge intende altresì tutelare il diritto dei cittadini a respirare aria libera da fumo di tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.

Art. 2
*(Piano regionale triennale
per la lotta al tabagismo)*

1. La Regione sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e supporto alle disassuefazioni dal tabagismo di comprovata efficacia in accordo con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze, anche riconoscendo il principio di riduzione del danno.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, acquisito il parere della commissione assembleare competente, predispone un piano triennale per la lotta al tabagismo.

3. Il piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2 prevede interventi riguardanti:

- a) la prevenzione del tabagismo attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo;
- b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi sanitari per la cura alla dipendenza da tabagismo;
- c) la tutela dell'ambiente contro l'inquinamento causato dagli scarti e dai rifiuti generati dal fumo;
- d) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro;

- e) la tutela dei non fumatori;
- f) la promozione di servizi, campagne informative, iniziative, progetti specifici presso i Centri territoriali per la disassuefazione dal fumo di tabacco operativi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN).

4. La Regione promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dall'ASUR, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici, in applicazione del piano per la lotta al tabagismo di cui al comma 2.

Art. 3

(Interventi antifumo)

1. Per tutelare l'igiene e il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad essi accedono, nelle strutture sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Ferma restando l'estensione del divieto di fumare alle aree all'aperto e alle pertinenze esterne, specificatamente individuate dal comma 1 bis dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), al fine di favorire il rispetto rigoroso del divieto, l'ASUR realizza adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente. Per le medesime finalità e per prevenire tra i giovani l'esposizione al fumo passivo, la Regione promuove inoltre la tutela della salute dei minori attraverso azioni per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree aperte dedicate a bambini e a giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.

2. La Regione promuove l'educazione alla salute e ad un corretto stile di vita nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e sostiene adeguate azioni informative ed educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente sul rendere libere dal fumo anche le aree di pertinenza delle scuole stesse.

3. L'ASUR programma appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni:

- a) di tipo informativo ed educativo;
- b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumo;
- c) di supporto alla disassuefazione mediante l'offerta di programmi per smettere di fumare da

realizzare, ove possibile, all'interno degli stessi luoghi di lavoro.

Art. 4

(Protezione degli ambienti dagli scarti del fumo)

1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa vigente, misure atte a consentire la raccolta degli scarti del fumo in appositi contenitori nei luoghi di aggregazione pubblici per evitare la loro dispersione nell'ambiente. Tali raccoglitori sono disposti comunque a una distanza tale da consentire la fruizione di tutti i luoghi pubblici da parte di minori e non fumatori lontani dal fumo passivo.

2. Per tutelare anche le aree sprovviste dei raccoglitori di cui al comma 1, la Regione promuove, nel rispetto della normativa vigente, campagne a favore dell'utilizzo dei posacenere personali e campagne di educazione ambientale per sensibilizzare i fumatori riguardo l'impatto ambientale e il degrado causato dagli scarti del fumo.

Art. 5

(Vigilanza e applicazione delle sanzioni)

1. Fermo restando gli obblighi già previsti dei datori di lavoro, le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme previste da questa legge, sono esercitate dai Comuni e dall' ASUR.

Art. 6

(Sanzioni)

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute in questa legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti con legge.

2. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione e alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all'invio di scritti difensivi e all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'accordo 16 dicembre 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, fermo restando quanto disciplinato

dall'articolo 1 commi 190 e 191 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), sono attribuiti all'ASUR.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza biennale, alla commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato attuativo della legge e i risultati da essa ottenuti, con le seguenti indicazioni:

- a) il dettaglio degli interventi realizzati, indicando, in particolare, quelli della Regione, dell'ASUR, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici, gli accordi definiti per l'attuazione degli stessi, il numero ed i contenuti delle iniziative informative o formative e il grado di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell'attuazione, nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunto;
- b) le criticità o le difficoltà operative riscontrate nel corso dell'attuazione di questa legge e le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.

2. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste da questa legge.

Art. 8

(Disposizione finanziaria)

1. Per le spese previste da questa legge è autorizzata la spesa di 20.000,00 euro per l'anno 2018. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

2. Alla copertura di spesa, autorizzata dal comma 1, si provvede mediante le risorse iscritte nella Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 01 "Fondo di Riserva" (fondo di riserva per le spese obbligatorie).

Art. 9

(Dichiarazione di urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.